DISCRIMINAZIONE PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITA' DI GENERE: IL CONTESTO GIURIDICO

L'INDIFFERENZA

L'INDIFFERENZA

- L'Italia è sostanzialmente "indifferente" rispetto all'orientamento sessuale e all'identità di genere, sebbene la condizione delle persone LGBT trova un significativo riconoscimento nel quadro costituzionale:
- L'art. 3 della Carta Costituzionale impone l'uguaglianza a prescindere dal sesso e da qualsiasi altra condizione.
- L'art. 2 impone il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali della persona.
- L'art. 10 consente l'ingresso nell'ordinamento giuridico interno di norme di diritto internazionale che tutelano l'orientamento sessuale e riconoscono la peculiare vulnerabilità delle persone transgender e omosessuali.

L'INDIFFERENZA

- Al livello di Diritti Umani, il riferimento all'orientamento sessuale come fattore di discriminazione è contenuto nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea o Carta di Nizza e "costituzionalizzata" all'interno del Trattato di Lisbona
- La Carta prevede l'uguaglianza tra i principi fondamentali dell'Ordinamento europeo non solo davanti alla Legge (art. 20) ma anche come diritto a non essere discriminati sulla base di caratteristiche soggettive costituite dall'identità delle persone (artt. 21 e 23)

L'INDIFFERENZA

- Il riferimento espresso all'orientamento sessuale si trova in pochissimi provvedimenti legislativi, quasi tutti facenti riferimento al campo del lavoro.
- Soltanto oggi, si affaccia sul panorama legislativo nazionale la concreta possibilità di riconoscere civilmente le coppie omosessuali.
- Le più significative proposte di legge che mirano a introdurre un "reato di omofobia" o circostanze aggravanti per i reati dettati dall'odio omofobico non hanno concluso mai l'iter di approvazione parlamentare.
- Non vi sono rilevazioni statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza contro le persone LGBT che consentano di misurare la loro portata e di individuare le persone a rischio.

L'INDIFFERENZA

L'INDIFFERENZA

L'INDIFFERENZA

L'INDIFFERENZA

L'INDIFFERENZA

- *"ALLE VITTIME VIENE IMPEDITO DI VIVERE LA PROPRIA SCELTA O LA PROPRIA CONDIZIONE FISICA O DI GENERE"*

L'INDIFFERENZA

- A fronte dell'inerzia del legislatore italiano, la magistratura ha posto un argine al trattamento deteriore delle persone LGBT.
- Il numero dei casi di discriminazioni di persone LGBT giunti di fronte al Giudice sono relativamente pochi, soprattutto se valutati rispetto alle stime del fenomeno discriminatorio.
- Solo una Sentenza del Tribunale di Trieste ha riconosciuto per la prima volta l'aggravante prevista dalla c.d. Legge Mancino-Reale per i reati legati alle discriminazioni razziali etniche e religiose anche per un reato commesso per motivi discriminatori avverso la condizione omosessuale della vittima.
- Al contrario, le controversie incentrate sullo stato civile – ad esempio, il mancato riconoscimento dei diritti ereditari, il diritto di visita del partner in carcere, il diritto a non testimoniare contro di questi, il diritto al risarcimento del danno in caso di morte – sono significative.

L'INDIFFERENZA

- Con il termine "gay-bashing" o "lesbian-bashing" o "queer-bashing" si intende l'attacco fisico violento dettato da ragioni inerenti all'omosessualità della vittima.
- In questi casi, l'autore della violenza pianifica e realizza il suo attacco unicamente a motivo del fatto che la vittima è gay, lesbica, bisessuale o transessuale.

comportamento incivile e poco urbano nei nostri confronti, lo stesso si rendeva autore di un atto criminale, consistente nel fatto che lanciava dei chiodi, di diverse dimensioni, con l'intento di forare le gomme delle nostre autovetture; inoltre, in un'altra occasione, circa tre anni fa, trovavamo del fil di ferro sul nostro prato inglese, ritenendo che autore del gesto sia stato il predetto [redacted] in maniera che si danneggiasse il taglia erba che noi utilizziamo per la manutenzione di esso e, quindi, con l'intento di arrecarci un danno ingiusto. La considerazione sopra riportata è tratta dal fatto che la zona ove abitiamo è prevalentemente abitata nel periodo estivo ed infatti l'episodio testè citato risale all'autunno di circa tre anni fa.---///

Altra cosa che, sicuramente, nella vicenda va evidenziata è riferita ad un'altra azione che nel primo periodo della nostra vita in quella casa, ha messo in atto il predetto, consistente nel fatto che si divertiva a sparare con una carabina ad aria compressa, sulle imposte in legno della nostra abitazione, tanto che in diverse occasioni abbiamo trovato i dardi da egli utilizzati, conficcati in una trave di una tettoia dove sono poste le camere da letto, proprio in direzione del terrazzo del su ripetuto.---///

Do atto, altresì, che il [redacted] Renato ha sempre tenuto diversi cani che con i loro latrati e strepiti, hanno di fatto disturbato la nostra quiete ed anche quella degli altri vicini, sia in ore diurne che notturne; inoltre, presumo che detti animali non siano in regola con l'anagrafe canina e che non siano stati vaccinati così come previsto; ad oggi, ritengo che il [redacted] abbia circa dieci cani di varie taglie ed età; ovviamente, vane sono state le svariate lamentele espresse verbalmente ed in maniera civile ed educata, tendenti a ristabilire la quiete.---///

Alle nostre proteste, sempre improntate alla massima educazione, sono seguite le frasi gridate ad alta voce, da parte del signor [redacted] del tenore "Ammazzativi cu gas picchi siti froci e un sirviti a nuddu"; le precedenti parole sono state profferite nei confronti miei e di [redacted], verso la fine del mese di marzo di quest'anno; una volta, circa un anno fa, in conseguenza delle problematiche che sorgono dalla tenuta dei predetti cani, in ore serali, intorno alle ore 21:30/22:00, gridando, profferiva le parole " Pi tia ci voli na cartuccia".---///

Il predetto, sicuramente di indole cattiva, tutte le volte che lo ritiene opportuno fa uscire i predetti animali nella stradina privata che porta alla nostra abitazione ed alle altre, per far fare i loro bisogni fisiologici, sporcando con le feci tutta la stradina privata.---///

Altro comportamento, sicuramente, illegittimo posto in essere da [redacted] è quello riferibile al fatto che la zona dove abitiamo è sprovvista di fognature e pertanto la nostra abitazione è dotata di fossa imof, per gli scarichi domestici.---///

L'INDIFFERENZA

- Le violenze nei confronti delle persone LGBT si concretizzano soprattutto in:
  - *Hate speech* (parole dell'odio)
  - Lesioni
  - Violenze private
  - Danneggiamenti
  - Atti di bullismo
  - Estorsioni
  - Stalking
  - Omicidi

L'INDIFFERENZA

- Elemento aggiuntivo:
  - L'odio nei confronti delle persone LGBT.

A causa di questo elemento aggiuntivo, le parole d'odio e diffamazione nei confronti di una persona omosessuale non sono semplici parole; l'atto di bullismo nei confronti di una giovane lesbica non è soltanto una lesione o un pestaggio.

L'INDIFFERENZA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

Proc. Pen. Nr. **1565/2011** mod. 21 bis

CITAZIONE A GIUDIZIO INNANZI AL
GIUDICE DI PACE DI PALERMO
(art. 20 D.L..vo n. 274/2000)

Il Dott. **Claudio De Lazzaro**

esaminata la C.N.R., redatta da **Compartimento Polizia Postatale e delle Comunicazioni per la Sicilia Occidentale di Pa** in data **06/07/2011** inerente il procedimento penale nr. **1565/2011** nei confronti di:

- [redacted] **nato/a il 03/03/1971 a** [redacted], **residente a** [redacted], **Via** [redacted] **domiciliato a** [redacted] **in Via** [redacted]
ed elettivamente domiciliato/a ex art. 161 c.p.p. in (),
Osservate le modalità telematiche predisposte dal Consiglio dell'Ordine Forense di Palermo;
Visto l'art. 97 c.p.p.;
Nomina quale difensore d'ufficio l'Avv. [redacted] **del Foro di** PALERMO, **con studio in** PALERMO, **via** [redacted].

IMPUTATO/I

del reato previsto e punito dall' art. 595 C.P. per avere, comunicando a mezzo pagina web con più persone, offeso l'onore e la reputazione di [redacted] scrivendo "...vedi cosa mi tocca fare, in mezzo a due lesbiche. A lesbiche!!!..."
Commesso a Palermo in data anteriore e prossima al 29/09/2010

Persone Offese:

- [redacted] **nato/a il 28/01/**[redacted] **a** [redacted], **residente a ()**, **domiciliata c/o lo Studio Legale - Difensore di fiducia** [redacted] **del Foro di PALERMO, con studio in PALERMO (PA),** [redacted]

DISPONE LA CITAZIONE

DELL'IMPUTATO SOPRA GENERALIZZATO PER L'UDIENZA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PALERMO, VIA DONIZETTI, 14, FISSATA PER LE ORE 9,00 DEL GIORNO 3.2.2012, **AULA** A **- DOTT.** _____, **PER RISPONDERE DEL REATO SOPRA DESCRITTO.**

AVVERTE

l'imputato/i che non comparendo, senza un legittimo impedimento, sarà/saranno giudicato/i in contumacia;

AVVISA

l'imputato/i che ha/hanno facoltà di nominare un difensore di fiducia in quanto non lo abbia/no già nominato e che, in difetto, sarà/saranno assistito/i dal difensore d'ufficio su indicato;

L'INDIFFERENZA

- L'Italia è fuori dall'Europa in termini di tutela delle persone gay, lesbiche e transessuali:
  - Dal 2003, la Francia prevede norme il reato di discriminazione e ha riconosciuto la circostanza aggravante per i reati o i delitti commessi in ragione dell'orientamento sessuale della vittima.
  - Nel Regno Unito il fenomeno dell'omofobia è inquadrata nella generale repressione dei reati connotati dall'odio razziale o religioso. Nel 2008, il Criminal Justice and Immigration Act 2008 ha ammesso l'aggravante dell'odio fondato sull'orientamento sessuale.
  - In Spagna, il codice penale individua alcune specifiche fattispecie di reato connesse alla discriminazione per motivi omofobici.

L'INDIFFERENZA

- Misure antidiscriminatorie:
  - Procedibilità di ufficio
  - Applicazione di misure accessorie rispetto alla sanzione penale
  - Mediazione penale
  - Annullamento del bilanciamento delle circostanze attenuanti rispetto all'aggravante